


## PROVINCIA DI FERMO

### SETTORE AMBIENTE

Registro Generale n. 730 del 06-07-2010

Registro Settore n. 55 del 06-07-2010

### COPIA DI DETERMINAZIONE



**Oggetto: D.Lgs. n. 152/06 - D.Lgs. n. 209/03 - L.R. n. 7/04 - Impresa TECNO AUTODEMOLIZIONE S.a.s. di Campofilone (FM) - "Progetto per la realizzazione di un impianto di autodemolizione in Campofilone strada del Molino"- V.I.A. e approvazione progetto.**

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO che:

- l'attività della ditta in oggetto attualmente si svolge lungo la strada statale n. 16 al Km 372+700 in località Marina, nel comune di Campofilone, lungo il litorale, in una zona che non ha i caratteri idonei ad ospitare tale attività; inoltre, l'impianto risulta obsoleto, non rispondente alle normative vigenti e privo soprattutto dei criteri di sicurezza e, secondo le NTA del PRG vigente, non possono realizzarsi i necessari interventi di adeguamento;
- a seguito del parere espresso dalla competente Conferenza dei Servizi, con determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Ascoli Piceno n. 5285/GEN del 16/11/2004, si stabiliva ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D.lgs. n. 209/03 la delocalizzazione dell'impianto di autodemolizione situato in Campofilone località Marina S.S. 16 - Km 372+700, autorizzandone provvisoriamente l'esercizio, in attesa dell'approvazione e realizzazione di un nuovo impianto in altro sito;
- con nota datata 10/3/2006, assunta al protocollo n. 3768/S1E del 16/3/2006 della Provincia di Ascoli Piceno, l'impresa TECNO AUTODEMOLIZIONE Sas presentava, ai sensi della L.R. n. 7/04 e s.m.i. la richiesta di avvio della procedura di **valutazione di impatto ambientale** e, contestualmente, ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs. n. 152/06, **istanza di approvazione di un nuovo centro di autodemolizione da realizzarsi in località strada comunale del Molino nel comune di Campofilone;**
- con nota del 2/8/2006, pervenuta alla Provincia di Ascoli Piceno al prot. n. 10744/S1E del 3/8/2006, l'impresa rendeva noto di aver ottemperato a quanto disposto all'art. 9, comma 4, della L.R. n. 7/04 effettuando la pubblicazione dell'avviso di deposito del progetto su un quotidiano a diffusione regionale (*Il Messaggero del 2/8/2006*) e, in data **20 luglio 2006**, la pubblicazione sul B.U.R. Marche n. 73;

- nel termine di 45 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.M. previsto dalla normativa vigente, non sono pervenute osservazioni e memorie scritte relative al progetto depositato;
- la conferenza dei servizi preposta ad esaminare il progetto del nuovo impianto, nella seduta tenutasi in Ascoli Piceno il 21/09/2006, stabiliva di sospendere i termini del procedimento al fine di approfondire alcuni aspetti correlati alla compatibilità urbanistica dell'intervento;
- con nota datata 12/05/2007, l'Impresa comunicava alla Provincia di Ascoli Piceno l'attivazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive ai sensi del D.P.R. 447/98 e s.m.i., allegando in copia alla medesima, ad attestazione di quanto comunicato, la nota di protocollo n. 6697 del 15/12/2006 con la quale il Comune di Campofilone aveva trasmesso all'Unione Comuni Valdaso il progetto per l'avvio della predetta procedura;
- con delibera n. 101 del 30/3/2009 la Giunta Provinciale di Ascoli Piceno, relativamente alla richiesta della TECNO AUTODEMOLIZIONE S.a.s. presentata ai sensi dell'art. 5 del DPR 447/98 e dell'art.26 della L.R. 34/92 con la procedura dello "Sportello unico" in variante al PRG per *"la costruzione di un nuovo centro di autodemolizione e messa in riserva di rifiuti recuperabili"*, in località Molino, **esprimeva parere di conformità favorevole** sul progetto presentato – ai sensi degli artt.3 e 26 della Legge Regionale n.34/92 con le seguenti prescrizioni:
  - *la schermatura arborea dovrà essere realizzata su tutti i lati precisando che venga garantito l'attecchimento delle piante previa verifica entro due anni dal rilascio del permesso di costruire;*
  - *al fine di assicurare la sostenibilità ambientale della trasformazione urbanistica, vengano realizzati interventi utili per un significativo contributo al raggiungimento dell'autosufficienza energetica degli edifici con l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nonché gli accorgimenti tecnici necessari per il recupero delle acque meteoriche, attraverso la realizzazione di cisterne completamente interrato, per limitare l'utilizzo delle risorse idriche idropotabili;*
  - *i prospetti vengano realizzati con pannelli prefabbricati ma non in cls a vista bensì in graniglia di colore tenue che vada ad uniformarsi con l'ambiente esterno;*
  - *il progetto di recupero ambientale è da effettuarsi sotto il controllo del Comune di Campofilone, della provincia di Ascoli Piceno Servizio Ambiente e dell'ARPAM dipartimento di Ascoli Piceno;*
  - *vengano rispettate le indicazioni e le prescrizioni rilasciate dal Servizio Interventi Sismici della Provincia (Ex Genio Civile), per quanto di competenza;*
  - *trattandosi di una variante atipica ove l'approvazione del progetto esecutivo costituisce titolo per il rilascio del Permesso a Costruire, la validità e l'efficacia temporale della variante urbanistica è quella di un anno dalla pubblicazione al BUR della ratifica del Consiglio Comunale. Trascorso detto termine senza che i relativi lavori siano iniziati, la relativa variante decade e sul lotto in esame si ripristinerà la precedente destinazione urbanistica.*
- nel frattempo, la competenza in materia, dal 1° luglio 2010, veniva trasferita alla Provincia di Fermo, in attuazione della legge n. 147/2004;
- con nota del 7/1/2010, pervenuta a questa Provincia il 13/1/2010 assunta al prot. n. 500, l'impresa trasmetteva copia della deliberazione del Consiglio Comunale di Campofilone n. 48 del 29/10/2009, con la quale, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 447/98 e della L.R. 34/92, veniva approvato con lo strumento dello sportello unico e con variante al P.R.G., la costruzione di un nuovo centro di autodemolizione e messa in riserva di rifiuti recuperabili presso la località in oggetto;

- con la stessa nota l'impresa in oggetto richiedeva la prosecuzione del procedimento di Valutazione di impatto ambientale e di approvazione del progetto di autodemolizione, che era stato avviato e poi sospeso dalla Provincia di Ascoli Piceno, come riportato nei punti precedenti.

**RICHIAMATA** la determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Ascoli Piceno n. 5285/GEN del 16/11/2004 con cui veniva stabilita la delocalizzazione dell'impianto di autodemolizione situato in località Marina, S.S.16 al Km 372+700, nel Comune di Campofilone, e ne veniva, contestualmente, autorizzata, nelle more dell'approvazione di un nuovo impianto, la prosecuzione dell'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 15, comma 3 del D.lgs. n. 209/03 e veniva approvato il piano di ripristino ambientale di cui all'art. 15, comma 1 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;

**RICHIAMATE**, inoltre, le seguenti autorizzazioni provinciali:

- determinazione del dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno **n. 2016/GEN del 27/4/2006** con la quale, su richiesta dell'Impresa, veniva prorogato il termine di prosecuzione dell'attività di autodemolizione, di cui al punto 2 della determinazione dirigenziale n. 5285/GEN del 16/11/2004, **fino al 16/11/2006**;
- determinazione del dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno **n. 6529/GEN del 16/11/2006** con la quale veniva prorogato, su richiesta dell'Impresa, il termine di prosecuzione dell'attività di autodemolizione, di cui al punto 2 della determinazione dirigenziale n. 5285/GEN del 16/11/2004, **fino al 16/05/2007**;
- la determinazione del dirigente del Servizio Tutela Ambientale Rifiuti Energia Acque della Provincia di Ascoli Piceno **n. 2572/GEN del 16/5/2007**, con la quale, su richiesta dell'Impresa, veniva prorogato di ulteriori 6 (sei) mesi il termine per la prosecuzione dell'attività di autodemolizione, **fino al 16/11/2007**;
- determinazione del dirigente del Servizio Tutela Ambientale Rifiuti Energia della Provincia di Ascoli Piceno **n. 6623/GEN del 20/11/2007** con la quale, su richiesta dell'Impresa, veniva prorogato di ulteriori 6 (sei) mesi il termine per la prosecuzione dell'attività di autodemolizione, **fino al 16/05/2008**;
- determinazione del dirigente del Servizio Tutela Ambientale Rifiuti Energia della Provincia Ascoli Piceno **n. 2684/GEN del 14/5/2008** con la quale, su richiesta dell'Impresa, veniva prorogato di ulteriori 6 (sei) mesi il termine per la prosecuzione dell'attività di autodemolizione, **fino al 16/11/2008**;
- determinazione del dirigente del Servizio Tutela Ambientale Rifiuti Energia della Provincia di Ascoli Piceno n. **6322/GEN del 11/11/2008** con la quale, su richiesta dell'Impresa, veniva prorogato di ulteriori 6 (sei) mesi il termine per la prosecuzione dell'attività di autodemolizione, **fino al 16/05/2009**;
- determinazione del dirigente del Servizio Tutela Ambientale Rifiuti Energia della Provincia di Ascoli Piceno n. **2624/GEN del 15/5/2009** con la quale, su richiesta dell'Impresa, veniva prorogato di ulteriori 6 (sei) mesi il termine per la prosecuzione dell'attività di autodemolizione, **fino al 16/11/2009**;
- determinazione del dirigente del Servizio Tutela Ambientale Rifiuti Energia della Provincia di Fermo n. **287/GEN del 10/11/2009** con la quale, su richiesta dell'Impresa, veniva prorogato di ulteriori 6 (sei) mesi il termine per la prosecuzione dell'attività di autodemolizione, **fino al 16/5/2010**;
- determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Fermo n. **479/GEN – 45SET del 14/5/2010** con la quale, su richiesta dell'Impresa, è stato prorogato di ulteriori 6 (sei) mesi il termine per la prosecuzione dell'attività di autodemolizione, **fino al 16/11/2010**.



**VISTA** la documentazione integrativa trasmessa dall'impresa con nota 7/5/2010, assunta al protocollo n. 12415 del 11/5/2010 di questa Provincia;

**VISTA**, inoltre, la nota dell'impresa datata 4/3/2010, assunta al prot. n. 12417 del 11/5/2010, con la quale ha trasmesso a questa Provincia copia conforme degli elaborati progettuali approvati nell'ambito del procedimento di sportello unico da parte del Comune di Campofilone;

**PRESO ATTO** che la Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/90 e successive modificazioni, riunitasi, presso questa Provincia, nelle sedute del 9/2/2010, 9/3/2010 e 1/6/2010 ha, infine, espresso, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. n. 7/2004, **parere favorevole**, con prescrizioni, **in ordine alla Valutazione di impatto ambientale** e, ai sensi del decreto legislativo 209/2003 e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini dell'**approvazione del progetto**;

**ACQUISITO** il **parere favorevole**, con prescrizioni, espresso dal competente C.I.I.P. S.p.A. con nota prot. n. 13403 del 27/5/2010, assunta al protocollo n. 14369 del 27/5/2010 di questa Provincia;

**VISTA** l'attestazione del versamento relativo al pagamento degli oneri previsti dalla L.R. 7/2004 per la valutazione dell'impatto ambientale;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

**VISTO** il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante "*Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso*" come modificato dal decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 149;

**VISTE** le disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10.09.1982 n. 915, emanate dal Comitato interministeriale, ai sensi dell'art. 5 del decreto stesso, con deliberazione 27/7/1984;

**VISTA** la legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 recante "*Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale*";

**VISTA** la legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 recante "*Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*" e, in particolare, l'articolo 3;

**TENUTO CONTO** delle "*Linee guida generali per l'attuazione della legge regionale sulla VIA*"; approvate con D.G.R.M. n. 1600 del 21/12/2004

**CONSIDERATO**, infine, che il presente atto è di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone e a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;



## DETERMINA

- 1) Di esprimere **giudizio positivo di compatibilità ambientale** ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 in ordine alla Valutazione di Impatto Ambientale dell'impianto di autodemolizione situato nel comune di Campofilone, strada comunale del Molino, in un'area della superficie di mq 4500, individuata nel foglio 3, particelle 110 e 114, del Catasto Terreni.
- 2) Di **approvare**, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **il progetto per la realizzazione di un impianto di autodemolizione** nel comune di Campofilone in località strada comunale del Molino e di **autorizzare, dalla data di emissione del presente atto**, l'impresa **TECNO AUTODEMOLIZIONI dei F.lli Capece Paolo e Dino S.a.s.** con sede legale nel comune di Campofilone (FM) Località Marina, Strada statale n. 16, Km 372+700, [legale rappresentante Capece Paolo (C.F.: CPCPLA59E17G920T) nato a Porto San Giorgio (FM) il 17/5/1959 e residente a Porto San Giorgio (FM) in via Pian della Noce, 40] **all'esercizio di un centro di raccolta ed impianto di trattamento di veicoli fuori uso** come definiti dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, con le seguenti prescrizioni:
  - a. la realizzazione dell'impianto (opere strutturali, depuratore, recinzione, capannone) dovrà essere completata entro il termine di mesi 12 dal rilascio dell'autorizzazione;
  - b. dovrà essere prodotto un collaudo tecnico funzionale firmato e timbrato oltre che dal committente anche da uno o più tecnici abilitati, che attesterà l'ultimazione dei lavori, la loro congruità e la loro funzionalità nonché – dalla data di pervenuto a questa Provincia - segnerà l'avvio delle operazioni di gestione dei rifiuti autorizzate con il presente atto;
  - c. i prospetti del capannone devono essere realizzati con pannelli prefabbricati ma non in cls a vista bensì in graniglia di colore tenue che vada ad uniformarsi con l'ambiente esterno;
  - d. la schermatura arborea dovrà essere realizzata su tutti i lati dell'impianto in oggetto e deve essere garantito l'attecchimento delle piante previa verifica entro due anni dal rilascio della presente autorizzazione;
  - e. tutti gli scarichi idrici fognari devono essere dotati di pozzetti d'ispezione realizzati prima dell'immissione nei corpi recettori; in particolare, deve essere costruito un pozzetto fiscale al limite della proprietà, opportunamente dimensionato per consentire il controllo dei limiti di scarico dei reflui prima del loro immissione nella pubblica fognatura; tale pozzetto deve essere realizzato in corrispondenza della recinzione esterna, con accesso da uno spazio pubblico;
  - f. la quantità annuale massima di veicoli trattati non deve essere superiore a n. 850 unità;
  - g. lo stoccaggio istantaneo dei veicoli nell'area C di mq. 340, ha capacità massima di n. 57 unità;
  - h. nell'organizzazione funzionale dell'impianto, le aree, di cui ai settori A e B individuati nella planimetria progettuale, non costituiscono pertinenze dell'impianto di autodemolizione in quanto riservate all'attività di soccorso stradale e di custodia veicoli sottosequestro, esercitate dalla stessa impresa;
  - i. le attività di gestione di tipologie di rifiuti prodotti da terzi e destinati al recupero, che saranno avviate con procedura semplificata ai sensi dell'articolo 216, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei settori ad esse deputati, dovranno essere separate e distinte dalle aree per la messa in riserva, come indicate negli elaborati



- inerenti l'attività di autodemolizione, destinate per il deposito temporaneo di rifiuti derivanti dall'autodemolizione, quali rifiuti prodotti dalla stessa impresa;
- j. i pezzi smontati da poter utilizzare come ricambi saranno collocati esclusivamente all'interno del capannone in apposite scaffalature previste nel progetto;
  - k. i container scarrabili esterni indicati nella planimetria alla lettera R3, dovranno essere del tipo coperto centinato;
  - l. le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso devono essere svolte nel rispetto degli obblighi disposti dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;
  - m. l'area deve essere adeguatamente pulita in modo da evitare odori molesti e deve essere sottoposta, se necessario, ad interventi di disinfezione e derattizzazione.
- 3) Di **stabilire** che tutte le prescrizioni tecniche, in particolare quelle di cui ai punti 4, 5, 6 e 7 dell'allegato I, previste dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e tutte le condizioni, in quanto applicabili e non in contrasto con quelle contenute nel presente atto, previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/1984, nonché di quelle della L.R. n. 24/2009, si intendono richiamate come prescrizioni di questa autorizzazione.
- 4) Di **prendere atto** degli elaborati progettuali approvati dal Comune di Campofilone con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29/10/2009 nell'ambito della procedura di sportello unico, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 447/98 e della L.R. 34/92, da considerare parte integrante del presente provvedimento, elencati di seguito:
- Tav. 1 – Rev. 03 – planimetrie - datata febbraio 2010;
  - Tav. 1 – Rev. 03 – progetto architettonico opificio - datata febbraio 2010;
  - Tav. 1 – Rev. 03 – piano quotato - datata febbraio 2010.
- 5) Di **approvare** con il presente atto gli elaborati di seguito elencati:
- relazione tecnica illustrativa, datata febbraio 2006, allegata alla domanda (assunta al prot. n. 3768 del 16/3/2006);
  - piano di ripristino ambientale, datato febbraio 2006, allegato alla domanda (assunta al prot. n. 3768 del 16/3/2006);
  - relazione geologica-geotecnica datata 28/1/2006 (assunta al prot. n. 3768 del 16/3/2006);
  - sintesi non tecnica dello studio di impatto ambientale datato 20/6/2006 (assunto al prot. n. 9237 del 5/7/2006);
  - studio di impatto ambientale datato 20/6/2006 (assunto al prot. n. 9237 del 5/7/2006);
  - valutazione previsionale di impatto acustico 20/9/2009 (assunta al prot. n. 12411/S1E del 22/9/2006);
  - allegati alla valutazione di impatto ambientale (assunti al prot. n. 12411/S1E del 22/9/2006);
  - relazione tecnica integrativa datata 7/5/2010 (assunta al prot. n. 12415 del 11/5/2010);
  - planimetria ubicazione essenze arboree (assunta al prot. n. 12415 del 11/5/2010).
- 6) Di **stabilire** che, a decorrere dalla data di effettivo avvio delle operazioni di gestione dei rifiuti di cui al precedente articolo 2, lettera b., autorizzate con il presente atto presso l'impianto in oggetto indicato, presso l'altro impianto da chiudere, situato in località Marina, S.S.16 al Km 372+700, nel Comune di Campofilone, gestito dalla stessa impresa



TECNO AUTODEMOLIZIONI dei F.lli Capace Paolo e Dino S.a.s., autorizzato con la richiamata determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Ascoli Piceno n. 5285/GEN del 16/11/2004 ed iscritto al n. FM/008 nel registro provinciale di Fermo di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a. si dovrà sospendere contestualmente il conferimento dei rifiuti speciali e dei veicoli fuori uso;
  - b. per un ulteriore periodo di due mesi, saranno, invece, consentite, solo le operazioni di trattamento dei rifiuti e dei veicoli fuori uso, strettamente necessarie al recupero o al conferimento dei rifiuti presso altro impianto autorizzato;
  - c. decorso tale lasso di tempo, dovrà cessare qualsiasi l'attività di gestione rifiuti di terzi e dovranno avere inizio i lavori di ripristino ambientale previsti nel piano approvato con la richiamata determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Ascoli Piceno n. 5285/GEN del 16/11/2004, che dovranno concludersi entro il termine di 4 (quattro) mesi;
  - d. nello stesso termine di cui alla lettera che precede, dovrà essere completata anche la rimozione dei rifiuti e la bonifica dell'area utilizzata per l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi esercitata ai sensi dell'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed iscritta al n. FM/008 nel registro provinciale di Fermo.
- 7) Di **stabilire** che il piano di ripristino ambientale dell'area di cui trattasi – approvato con il presente provvedimento – dovrà essere attuato entro il termine di 6 (sei) mesi dall'eventuale data di cessazione definitiva dell'attività autorizzata, ed è vincolato al rispetto delle indicazioni tecniche contenute negli elaborati progettuali.
- 8) Di **disporre** che, nell'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti di cui al precedente articolo 2, devono essere rispettate tutte le modalità e le indicazioni descritte negli elaborati progettuali approvati con il presente provvedimento;
- 9) Di **disporre**, infine, che:
- il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale sarà pubblicato per estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza, nel Bollettino ufficiale della Regione;
  - dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati;
  - che il presente provvedimento sarà, inoltre, pubblicato per intero sul sito web di questa Provincia con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive.
- 10) Di **dare atto** che il presente provvedimento non comporta onere diretto o indiretto a carico del bilancio provinciale.

### AVVERTE

- L'**efficacia dell'autorizzazione all'esercizio è, altresì, condizionata alla presentazione da parte del soggetto autorizzato, di idonea garanzia finanziaria** per la copertura delle eventuali spese per la bonifica ed il ripristino, nonché per i danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività di smaltimento svolta. Tale garanzia è determinata, ai sensi della



deliberazione di Giunta Regionale n. 2948 del 8/8/1994 nella misura di €. 36152,00 (euro trentaseimilacentocinquantadue,00) e deve essere costituita, a scelta dell'interessato - per la durata dell'autorizzazione - in una delle seguenti forme:

- a) pagamento in numerario presso la tesoreria provinciale;
- b) deposito di titoli di Stato presso la tesoreria provinciale;
- c) presentazione di atto di fidejussione irrevocabile a favore dell'Amministrazione Provinciale di Fermo.

Gli atti di fidejussione devono essere rilasciati:

- per la fidejussione bancaria, dalle aziende di credito di cui all'art. 5 del Regio Decreto 12.3.1936 n. 375;
- per la polizza fidejussoria, dalle società assicurative autorizzate ai sensi della legge 10.6.1982 n. 348 e del D.M. 18.3.1983 e successive modificazioni ed integrazioni.

La suddetta garanzia deve essere presentata in triplice copia e deve recare tra le condizioni, che la stessa può essere svincolata soltanto previo nulla osta da parte della Provincia e, comunque, non oltre due anni dalla sua scadenza.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte della Provincia, la stessa garanzia dovrà essere ricostituita, sempre che vi sia la continuazione dell'attività, nella stessa entità stabilita ai precedenti punti.

Tale garanzia finanziaria deve essere, comunque, presentata, **non oltre 90 giorni dalla data di trasmissione del collaudo tecnico funzionale di cui al precedente articolo 2, lettera b) del presente provvedimento, pena la decadenza della stessa autorizzazione.**

## RAMMENTA

- L'autorizzazione alla gestione dell'impianto, come stabilito dall'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, ha validità pari ad anni 10 (dieci), fatte salve le modifiche a seguito dell'emanazione di altre norme regolamentari anche più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- L'autorizzazione potrà essere rinnovata su richiesta dell'interessato previa presentazione di domanda in carta legale, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, indirizzata all'Amministrazione Provinciale almeno 180 giorni prima della sua scadenza, corredata della prescritta documentazione.

## INFORMA

- In base a quanto disposto dall'articolo 3.3.3, punto 1, del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 15 dicembre 1999, il responsabile dell'impianto in oggetto è tenuto a comunicare a questa Provincia, ogni sei mesi (entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ciascun anno), il riepilogo dei rifiuti in ingresso per provenienza sulla base del modulo predisposto ed approvato dalla Regione Marche con delibera di Giunta n. 3053 del 19/12/2001;
- Il soggetto autorizzato dovrà rispettare le norme previste dalle leggi vigenti sotto l'aspetto igienico-sanitario e di sicurezza degli ambienti di lavoro.
- E' vietata qualsiasi forma di sub-appalto delle attività autorizzate con il presente atto.



- La violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione o la mancanza della comunicazione richiesta dal comma 15, dell'articolo 208, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 256 del medesimo decreto, nonché l'adozione, da parte di questa Amministrazione Provinciale, dei provvedimenti di diffida, di diffida e sospensione o di revoca dell'autorizzazione previsti dall'articolo 208, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- L'autorizzazione potrà essere revocata con provvedimento motivato - fatte salve le sanzioni di carattere penale e/o amministrativo, senza che l'Impresa possa pretendere alcun indennizzo o risarcimento - qualora ricorrano motivi di interesse pubblico la cui valutazione è rimessa al giudizio insindacabile dell'Amministrazione Provinciale, nonché per inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto. Essa viene sospesa qualora non venga presentata, entro i termini prescritti, la garanzia finanziaria.
- Sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività autorizzate con il presente atto.
- Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione che intervenga nelle persone del titolare, del legale rappresentante, del direttore responsabile dell'attività di smaltimento, del presidente, degli amministratori dell'Impresa, società o ente, nonché ogni modifica o variazione che, per qualsiasi causa intervenga nella proprietà o nella gestione degli automezzi oppure nell'esercizio delle attività autorizzate. Il soggetto autorizzato è tenuto, altresì, a comunicare se nei confronti di uno dei soggetti sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle seguenti leggi: n. 575 del 31.5.1965; n. 646 del 13.9.1982; n. 936 del 23.12.1982; n. 55 del 19.3.1990 e D.L. n. 5 del 12.1.1991.

*Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza.*

LFM/lfm

Il Responsabile del procedimento  
F.to LUIGI MONTANINI

Il Dirigente del Settore  
F.to Dott. ROBERTO FAUSTI

Il presente atto viene pubblicato in elenco

**Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo**



Il Dirigente del Settore  
Dott. ROBERTO FAUSTI



Determinazione AMBIENTE n.55 del 06-07-2010 PROVINCIA DI FERMO